



## COMUNE DI RAVENNA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1<sup>a</sup> CONVOCAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

### OGGETTO

#### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

L'anno **2024** il giorno **ventitre** del mese di **Dicembre** alle ore **15:18**

in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati nelle forme di legge e/o regolamento, si è svolto il Consiglio Comunale in presenza e/o in video/audioconferenza, nel rispetto del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Assume la presidenza Massimo Cameliani, Presidente del Consiglio .

Assiste dott. Paolo Neri, Segretario Generale .

**Al momento della votazione dell'atto in oggetto, risultano presenti:**

Assente	De Pascale Michele	Presente	Francesconi Chiara
Presente	Ancarani Alberto	Presente	Gottarelli Maria Cristina
Presente	Ancisi Alvaro	Assente	Grandi Nicola
Presente	Baldrati Idio	Assente	Graziani Nadia
Presente	Bazzocchi Fabio	Presente	Greco Anna Adele
Assente	Beccari Stefania	Presente	Haxhibeku Renald
Presente	Bombardi Igor	Presente	Impellizzeri Francesca
Assente	Buonocore Davide	Presente	Margotti Lorenzo
Presente	Buzzi Gianmarco	Presente	Montanari Marco
Presente	Cameliani Massimo	Presente	Natali Maria Gloria
Presente	Campidelli Fiorenza	Presente	Perini Daniele
Presente	Cortesi Luca	Assente	Rolando Gianfilippo Nicola
Assente	Di Pasquale Angelo Nicola	Presente	Schiano Giancarlo
Assente	Donati Filippo	Presente	Valbonesi Cinzia
Assente	Esposito Renato	Presente	Vasi Andrea
Assente	Ferrero Alberto	Presente	Verlicchi Veronica
Presente	Folli Alessandra		

Il Presidente, nel porre in esame la presente proposta di deliberazione, richiama all'Assemblea la seduta consiliare del 17 dicembre scorso nel corso della quale è stata avviata la discussione sulla medesima e su altre proposte di deliberazione, di seguito richiamate:

- APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025/2027;
- DEFINIZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI COMPLESSIVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ESERCIZIO 2025;
- APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027;
- REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DEL MERCATO" - LEGGE N. 160/2019 - MODIFICHE

Il Presidente informa inoltre il Consesso, che sono pervenuti n. 3 emendamenti presentati dalla Consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna Città Forese Lidi), afferenti la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2025-2027" in merito ai quali, sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente competente ed il Parere del Collegio dei Revisori verbale n.58 – n. 59 e n.60 del 17/12/2024 P.G. 275401/2024, P.G. 275413/2024, P.G. 275418/2024 come risulta dai documenti depositati agli atti.

Ciò premesso il Presidente precisa che nella seduta odierna, sulla base delle decisioni assunte in sede di Conferenza dei Capigruppo, si proseguirà il dibattito al termine del quale, svolta la replica dell'Assessora Livia Molducci, si procederà con le votazioni.

Il Presidente dichiara aperta la discussione che si sviluppa anche in merito agli emendamenti alla presenza dei seguenti 23 Consiglieri: Ancarani Alberto, Ancisi Alvaro, Baldrati Idio, Bazzocchi Fabio, Bombardi Igor, Buzzi Gianmarco, Cameliani Massimo (Presidente), Campidelli Fiorenza, Cortesi Luca, Folli Alessandra, Francesconi Chiara, Gottarelli Maria Cristina, Greco Anna Adele, Haxhibeku Renald, Impellizzeri Francesca, Margotti Lorenzo, Montanari Marco, Natali Maria Gloria, Perini Daniele, Schiano Giancarlo, Valbonesi Cinzia, Vasi Andrea, Verlicchi Veronica.

Esaurito il dibattito e le dichiarazioni di voto dei diversi gruppi consiliari, come si evince dal verbale di seduta a cui si fa espresso rinvio, si procede alla votazione della presente proposta di deliberazione che avviene in forma palese con votazione elettronica col seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 23

VOTANTI: 23

ASTENUTI: 0

VOTI FAVOREVOLI: 19

VOTI CONTRARI: 4 ANCARANI ALBERTO (FI-P.RA) ANCISI ALVARO (Lista per

Ravenna - Polo Civico Popolare) GRECO ANNA ADELE (Lega Salvini Premier)  
VERLICCHI VERONICA (La Pigna - Città, Forese, Lidi)

Indi il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto della quale la presente proposta di deliberazione è approvata.

Pertanto,

Premesso che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 ha introdotto l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in sostituzione della previgente imposta comunale sugli immobili (ICI);

Viste le disposizioni contenute all'art. 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019 – commi 738 e seguenti – che hanno disciplinato ex novo l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), in linea di continuità con il precedente regime normativo trattandosi di mera evoluzione normativa, come tra l'altro chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 1/DF del 18.03.2020;

Considerato che la normativa vigente in materia di IMU, art. 1 della sopra richiamata Legge n. 160/2019, ha disposto:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 che “dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'*articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*”;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e il Comune può solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti “immobili merce”), finché

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'applicazione dell'IMU;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e il Comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e il Comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e il Comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 759, che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della lettera g bis), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale; il soggetto passivo comunica al comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione ed analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

Visto l'art. 1 - comma 744 - della Legge n. 160/2019 a mente del quale “... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Considerato che già dal 2014, l'art. 1 – comma 707 – della Legge n. 147/2013 aveva sancito la non applicabilità dell'IMU all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché agli immobili assimilati ad abitazione principale per norma di legge o regolamento;

Vista la delibera di C.C. n. 45 del 30.03.2023 con cui fu determinata, per l'anno 2023 e successivi, l'aliquota ordinaria IMU dell'1,06% per tutti gli immobili assoggettati ad imposta, fatta eccezione per gli immobili di cui ai seguenti punti:

- Abitazione principale e relative pertinenze – categorie catastali A/1-A/8-A/9: Aliquota 0,60%, con applicazione della detrazione per abitazione principale fissata in € 200,00 annue;
- Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case popolari (attuali ACER) e alloggi e relative pertinenze concessi in locazione attraverso l’Agenzia per la Locazione gestita da ACER: Aliquota 0,50%;
- Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione con contratto regolarmente registrato e i fabbricati concessi in locazione ad uso transitorio e relative pertinenze (art. 5, commi 1 e 2, e art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998 – contratti concordati – e D.M. 16.01.2017): Aliquota 1,02%;
- Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado per uso abitazione principale: Aliquota 1,02%;
- Unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall’art. 2 – comma 3 della Legge n. 431/1998 (contratti concordati): Aliquota 0,96%;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 – comma 3bis – del DL n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994 e successive modificazioni: Aliquota 0,1%;

Richiamato l’art. 52 – comma 1 – del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni che stabilisce che i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi, con particolare attenzione alle esigenze di semplificazione e di chiarezza degli adempimenti dei Contribuenti, stabilendo altresì che per quanto non disciplinato si applicano comunque le disposizioni di legge vigenti;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all’art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1 - comma 837, lett. a) - della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;

Preso atto che l’art. 6ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170 del 27.11.2023 dispone che “... In considerazione delle criticità riscontrate dai

Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”;

Visto quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato “Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;

Considerato che la diversificazione di cui all’articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all’art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 “... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”;

Visto l’allegato Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, elaborato attraverso l’applicazione informatica resa disponibile nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Dato atto che ai sensi dell’art 3, comma 4, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 “... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all’art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...”;

Visto, inoltre, l’art. 3 - comma 5 - del Decreto Ministeriale sopra richiamato, a mente del quale “... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 3 ...”, il quale ultimo prevede che “... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all’art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al

successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...”;

Dato atto, inoltre, che l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni, così dispone: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ...omissis ..., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”, e pertanto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;

Dato atto che le aliquote IMU che si intendono approvare per l’anno 2025 sono quelle già applicate negli anni 2023 e 2024 – delibera di C.C. n. 45 del 30.03.2023 - che quindi si intendono confermate anche per l’anno 2025 al fine di mantenere invarianza della pressione tributaria, secondo il Prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, come di seguito riassunte

L’aliquota ordinaria IMU dell’1,06% per tutti gli immobili assoggettati ad imposta, fatta eccezione per gli immobili di cui ai seguenti punti:

- Abitazione principale e relative pertinenze – categorie catastali A/1-A/8-A/9: Aliquota 0,60%, con applicazione della detrazione per abitazione principale fissata in € 200,00 annue;
- Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case popolari (attuali ACER) e alloggi e relative pertinenze concessi in locazione attraverso l’Agenzia per la Locazione gestita da ACER: Aliquota 0,50%;
- Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione con contratto regolarmente registrato e i fabbricati concessi in locazione ad uso transitorio e relative pertinenze (art. 5, commi 1 e 2, e art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998 – contratti concordati – e D.M. 16.01.2017): Aliquota 1,02%;
- Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado per uso abitazione principale: Aliquota 1,02%;
- Unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall’art. 2 – comma 3 della Legge n. 431/1998 (contratti concordati): Aliquota 0,96%;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 – comma 3bis – del DL n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994 e successive modificazioni: Aliquota 0,1%;

Visto il vigente “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2012, successivamente modificato con delibere di C.C. n. 45/2014, n. 66/2020 e n. 46 del 30.03.2023;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, stante la necessità e l’urgenza di dare immediata applicazione alle disposizioni in essa contenute;

Tutto ciò premesso e considerato;

- Vista la proposta del Coordinatore di Ravenna Entrate SpA in qualità di Rup;
- Visto l’allegato parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, nella seduta del 02/12/2024 verbale n. 51 P.G. n. 262445/2024;
- Visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n. 5 in data 05/12/2024;
  - Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente – Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
- Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art.42 comma 2), lett. f) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Udita la relazione dell’Assessore/a competente;

Visto l’esito della votazione riportata in narrativa;

## DELIBERA

1. di determinare, per quanto in narrativa espresso, ai sensi dell’art. 1 – commi 738 e seguenti - della Legge n. 160 del 27.12.2019, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le aliquote IMU per l’anno 2025 quali risultano dal **Prospetto allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale**, come di seguito riassunte unitamente alle modalità applicative:

- **Aliquota ordinaria del 1,06% per tutti gli immobili assoggettati ad imposta, ad eccezione di quelli compresi nei punti a seguire;**
- **Abitazione principale e relative pertinenze – categorie catastali A/1-A/8-A/9: Aliquota 0,60%, con**

**applicazione della detrazione per abitazione principale fissata in € 200,00 annue;**

- **1) Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case popolari (attuali ACER) e 2) Alloggi e relative pertinenze concessi in locazione attraverso l'Agenzia per la Locazione gestita da ACER: Aliquota 0,50%;**

Per il caso 2) i Contribuenti che usufruiscono di tale aliquota ridotta, da applicarsi in relazione al periodo di locazione nell'anno, devono presentare a Ravenna Entrate SpA, entro il termine per il pagamento della rata di saldo, copia del contratto o autocertificazione sulla modulistica appositamente predisposta (in alternativa alla dichiarazione IMU), inerente il possesso dei requisiti previsti. Eventuali successive variazioni (rinnovo, cessazione, ecc.) comportano la presentazione della documentazione entro lo stesso termine previsto per il pagamento della rata di saldo.

- **Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione con contratto regolarmente registrato e i fabbricati concessi in locazione ad uso transitorio e relative pertinenze (art. 5, commi 1 e 2, e art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998 - contratti concordati - e D.M. 16.01.2017): Aliquota 1,02%;**

L'aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno. I Contribuenti che usufruiscono di tale aliquota ridotta devono presentare a Ravenna Entrate SpA, entro il termine per il pagamento della rata di saldo, copia del contratto o autocertificazione sulla modulistica appositamente predisposta (in alternativa alla dichiarazione IMU), inerente il possesso dei requisiti previsti. Resta valida la documentazione già presentata in passato in relazione alla medesima unità immobiliare, qualora permangano le stesse condizioni. Eventuali successive variazioni (rinnovo, cessazione, ecc.) comportano la presentazione della documentazione entro lo stesso termine per il pagamento della rata di saldo.

- **Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado per uso abitazione principale: Aliquota 1,02%;**

L'aliquota va applicata in relazione al periodo dell'anno in cui permane tale condizione. I Contribuenti che usufruiscono di tale aliquota ridotta devono presentare a Ravenna Entrate SpA, entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo, comunicazione sulla modulistica appositamente predisposta, inerente il possesso dei requisiti previsti. Eventuali successive variazioni comportano la presentazione della documentazione entro lo stesso termine previsto per il pagamento della rata di saldo.

- **Unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'art. 2 – comma 3– della Legge n. 431/1998 (contratti concordati e D.M. 16.01.2017): Aliquota 0,96%;**

L'aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno. I Contribuenti che usufruiscono di tale aliquota ridotta devono presentare a Ravenna Entrate SpA, entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo, copia del contratto o autocertificazione sulla modulistica appositamente predisposta (in alternativa alla dichiarazione IMU), inerente il possesso dei requisiti previsti. Resta valida la documentazione già presentata in passato in relazione alla medesima unità immobiliare, qualora permangano le stesse condizioni. Eventuali successive variazioni (rinnovo, cessazione, ecc.) comportano la presentazione della documentazione entro lo stesso termine per il pagamento della rata di saldo.

- **Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 – comma 3bis – del DL n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994 e successive modificazioni: Aliquota 0,1%;**

2. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

3. di provvedere, altresì, alla pubblicazione del **Prospetto delle Aliquote**, parte integrante e sostanziale delle presente delibera, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 – comma 5 – del DM 7 luglio 2023;

4. di trasmettere la presente delibera a Ravenna Entrate SpA per i provvedimenti di competenza.

Il Presidente, viste le motivazioni sopra esposte e data l'urgenza di provvedere in tempi brevi agli adempimenti successivi, propone all'Assemblea di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.

267/2000 e l'Assemblea procede con votazione che, come si evince dal verbale di seduta, avviene in forma palese con votazione elettronica con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 23

VOTANTI: 23

ASTENUTI: 0

VOTI FAVOREVOLI: 19

VOTI CONTRARI: 4      ANCARANI ALBERTO (FI-P.RA) ANCISI ALVARO (Lista per Ravenna - Polo Civico Popolare) GRECO ANNA ADELE (Lega Salvini Premier)

VERLICCHI VERONICA (La Pigna - Città, Forese, Lidi)

Il Presidente proclama la immediata eseguibilità della deliberazione.

Visto il verbale protocollo n. 279414/2024 relativo alla seduta n° 35 di Consiglio Comunale del 23/12/2024

**SEGRETARIO GENERALE**

dott. Paolo Neri

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione a canone libero	1,02%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 431/1998 e s.m.i.	1,02%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione a studenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998 e s.m.i.	1,02%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.	1,02%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	1,02%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,96%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di	0,5%*

dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	
---	--	--

### **Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:**

- immobili conferiti in trust istituito a favore di persone con handicap grave di cui all'art. 6 della legge n. 112 del 2016;
- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: Ai fini dell'applicabilità dell'esenzione trovano attuazione le disposizioni previste dalla legge 112 del 2016 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 1 e 6 della medesima..

### **Precisazioni**

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

\* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

**Documento generato il 19/11/2024 alle 15:21:28**



# Comune di Ravenna

## PROPOSTA DI CONSIGLIO 283/2024

**AREA: COORDINAMENTO CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO E PARTECIPAZIONI**

**FASCICOLO: N.33/2024**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ; DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Ravenna, 22/11/2024

Il Dirigente

Alberto Lubrano

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)



# Comune di Ravenna

## PROPOSTA DI CONSIGLIO 283/2024

**AREA:** COORDINAMENTO CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO E PARTECIPAZIONI

**FASCICOLO:** N.33/2024

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

**FAVOREVOLE** in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Ravenna, 22/11/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)

## **VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAVENNA**

---

Il giorno 02 del mese di dicembre dell'anno 2024 alle ore 09,00 si sono riuniti in videoconferenza i componenti del Collegio dei Revisori del Comune di Ravenna:

Presidente	Alessandra Baroni
Componente	Lucia Grilli
Componente	Albertino Santucci

I presenti rilevano che:

- il sistema di video–audio conferenza utilizzato – Microsoft Teams – consente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- il sistema consente di percepire adeguatamente gli eventi di verbalizzazione e di partecipare in tempo reale alla discussione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Collegio dei revisori si riunisce per valutare ed esprimere il proprio parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. PD 283/2024, ricevuta tramite mail in data 26/11//2024 avente ad oggetto:

### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025**

Verificato che le aliquote e le detrazioni I.M.U. per l'anno 2025 così come evidenziate nella proposta in analisi sono confermate nella stessa misura deliberata per l'anno 2024 e, nella loro determinazione, risultano coerenti con le disposizioni sopra richiamate;

Preso atto dei pareri favorevoli rilasciati, in ossequio agli articoli 49 del D. Lgs. n.267/2000 dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza amministrativa.

Confermata la coerenza delle aliquote e delle detrazioni nella misura proposta, in rapporto alla corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dall'Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di Bilancio

Per quanto sopra esposto e richiamato, il collegio dei revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1 del TUEL esprime

**“PARERE FAVOREVOLE”**

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 283/2024 avente ad oggetto:  
**“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025**

Alle ore 9,30 viene chiusa la presente riunione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Alessandra Baroni

Dott.ssa Lucia Grilli

Rag. Albertino Santucci

*Documento firmato digitalmente*



**COMUNE DI RAVENNA**

---

Delibera di Consiglio n° 159 del 23/12/2024 . N.ro Albo 7638 del 27/12/2024.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 16 giorni consecutivi dal 27/12/2024 al 11/01/2025.

La presente deliberazione diviene esecutiva il 07/01/2025 alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Ravenna, 27/12/2024

per il Segretario Generale

Elisabetta Garavini

---

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)